

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1218-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE: MENARDI)

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 2007

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**col Ministro delle comunicazioni**

**col Ministro della pubblica istruzione**

**col Ministro dell'università e della ricerca**

**col Ministro per i beni e le attività culturali**

**e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2006

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	7
Disegni di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica è volto a realizzare un importante quadro normativo di riferimento al fine di disciplinare ogni forma di cooperazione culturale tra i Governi della Repubblica italiana e della Polonia, soprattutto alla luce dello sviluppo delle relazioni di amicizia tra i due Paesi nel settore, a partire dal precedente Accordo culturale firmato a Varsavia il 25 marzo del 1965. Le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Polonia, fondate su antichi e solidi vincoli culturali ed economici, si sono infatti rafforzate nella storia più recente grazie a contatti politici sempre più intensi, ad un dialogo basato sulla consonanza di interessi, anche in conseguenza dell'ingresso della Polonia nell'Unione europea.

Nel quadro del crescente rilievo delle tematiche culturali si colloca infatti il XIII Programma esecutivo di collaborazione culturale, sottoscritto nel 1999 in attuazione del citato Accordo del 1965, di durata quadriennale, che prevedeva, tra l'altro, lo scambio annuale reciproco di dodici docenti universitari per visite di dieci giorni e il conferimento di 202 mensilità di borse di studio per parte, unitamente a 12 mensilità assegnate ad un borsista polacco per un dottorato di ricerca in «Politica comparata ed europea» presso l'Università degli studi di Siena. Attualmente sono presenti in Polonia gli Istituti italiani di cultura di Varsavia e di Cracovia, mentre presso le università polacche sono attivi sette lettori di ruolo.

Alla luce dello sviluppo dei rapporti di collaborazione culturale, pertanto, si è reso necessario pervenire, nel 2005, ad un nuovo Accordo, in sostituzione di quello del 1965, allo scopo di ottimizzare le risorse e regolare il quadro delle relazioni bilaterali in materia

sulla base di uno strumento di disciplina flessibile e adattabile alle mutevoli esigenze che caratterizzano il panorama culturale odierno.

Poste queste premesse di inquadramento normativo, nel merito l'articolo 1 enuncia le finalità dell'Accordo, volto alla realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione nei campi della cultura e dell'istruzione, anche nell'ambito dei programmi definiti nel quadro dell'Unione europea. Al riguardo, all'articolo 2 si prevede la cooperazione anche nel campo librario, bibliotecario ed archivistico, attraverso scambi di esperti, studiosi, docenti universitari, studenti e artisti, nonché l'avvio di iniziative di cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, università e scuole, unitamente ai contatti tra enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

L'articolo 3 definisce le attività in cui si estrinseca il rapporto di cooperazione culturale tra l'Italia e la Polonia, di cui si evidenziano, in particolare, l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, la concessione di borse di studio, i contatti diretti tra istituti scolastici, lo sviluppo di progetti interuniversitari e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di interesse comune. L'articolo 4 definisce le modalità di cooperazione volte a favorire una migliore reciproca conoscenza nell'ambito degli scambi culturali ed artistici, mentre l'articolo 5 enuncia l'impegno delle parti contraenti a collaborare nella lotta al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali e reperti archeologici, nel rispetto della Convenzione UNESCO del 1970 e degli altri Accordi internazionali in materia cui entrambe aderiscono.

Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono volte a delineare gli ulteriori impegni

assunti dalle Parti contraenti, tra i quali figurano, in particolare, quello diretto all'incentivo di attività finalizzate alla tutela dei diritti umani, alla cooperazione bilaterale nel campo del restauro, alla conoscenza del patrimonio paesaggistico e urbanistico e alla protezione del diritto d'autore. In questo quadro, ai sensi dell'articolo 9, si dispone altresì l'adozione di misure idonee a sostenere finanziariamente istituzioni di cultura e associazioni culturali presenti in Italia e in Polonia, in accordo con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Unitamente all'avvio, ai sensi dell'articolo 10, di iniziative di cooperazione a livello governativo, amministrativo e tra organizzazioni non governative nell'ambito degli scambi giovanili, l'articolo 11 stabilisce l'impegno a favorire gli scambi e la cooperazione tra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi, mentre l'articolo 12 incoraggia la collaborazione in ambito UNESCO e tra i Comitati nazionali UNESCO.

Per quanto attiene all'attuazione dell'Accordo, si segnala inoltre che l'articolo 13, posto che la competenza spetta alla Direzione generale per la Promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, prevede la riunione periodica di una Commissione mista bilaterale per le questioni di collaborazione culturale ed educativa, con il compito precipuo di elaborare programmi esecutivi periodici.

L'articolo 14, infine, regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo in esame, e agli articoli 15 e 16 si disciplinano, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

Quanto alle finalità complessive dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione è stata peraltro sottolineata l'opportunità di avviare idonee iniziative volte alla valorizzazione della cooperazione non solo in ambito culturale ed artistico ma altresì nel settore scientifico e tecnologico, auspicando che dallo sviluppo delle relazioni bilaterali in materia possa discendere un rinnovato impulso all'incremento del numero degli iscritti alle facoltà scientifiche nei due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di cui si è reso necessario l'aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l'entrata in vigore dello stesso.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato nella parte che attiene all'esercizio finanziario di riferimento delle disposizioni di copertura.

MENARDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

30 gennaio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

31 gennaio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: «Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: ORLANDO)

7 febbraio 2007

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005;

considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere la cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e la Polonia, anche mediante intese tra regioni ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i legami di amicizia basati su un'intensa collaborazione già esistente tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, attuata mediante una molteplicità di accordi soprattutto intercorsi tra Università;

rilevato che le finalità dell'Accordo riguardano in particolare la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione nei campi della cultura e dell'istruzione tra i due Paesi;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo menzionato, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'Accordo in esame enuncia all'articolo 11 l'impegno reciproco delle parti contraenti a favorire gli scambi e le collaborazioni tra gli enti territoriali e le regioni dei rispettivi Paesi;

evidenziata l'esigenza che anche in sede di attuazione dell'Accordo si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in ordine alle previsioni dell'Accordo medesimo;

esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2007-2009**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2007**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*





